

ogni occasione è buono



Buono Lavoro
sempre più vantaggi
per il lavoro occasionale
accessorio



COSA SONO

I **Buoni Lavoro** (o voucher) sono un sistema diretto per il pagamento di servizi di breve durata destinati alle aziende e ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio regola le prestazioni di lavoro svolte in modo saltuario e discontinuo, quindi non riconducibili a contratti di lavoro.



Il lavoro occasionale accessorio fa emergere attività di lavoro nero e fa valere, ai fini **previdenziali e assicurativi**, piccole attività che altrimenti andrebbero disperse.

VANTAGGI



Per il datore di lavoro (committente)

- Prestazioni nella completa legalità senza dover stipulare alcun tipo di contratto
- Semplificazione degli adempimenti a proprio carico (esonero registrazioni libro unico e CO)
- Copertura previdenziale INPS
- Copertura assicurativa INAIL per eventuali infortuni sul lavoro

Per il lavoratore (prestatore)

- Aumento delle proprie entrate economiche regolari
- Nessuna imposizione fiscale e nessun impatto sullo stato di disoccupato o inoccupato
- Accantonamento previdenziale INPS
- Copertura assicurativa presso l'INAIL
- Possibilità di cumulo con i trattamenti pensionistici e con le prestazioni integrative del salario
- Computo ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

CHI PUÒ UTILIZZARE I BUONI LAVORO

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI POSSONO ESSERE RICHIESTE DA QUALSIASI COMMITTENTE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, TRA CUI:



Datori di lavoro privati

- Famiglie
- Singole persone
- Aziende
- Imprese familiari
- Imprenditori agricoli
- Liberi professionisti e commercianti
- Enti senza fini di lucro

Datori di lavoro pubblici

- Enti pubblici
- Enti locali (comuni, province)
- Scuole, università o consorzi
- Camere di Commercio
- Uffici giudiziari

Il ricorso ai Buoni Lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Un'impresa non può reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso di appalto di manodopera o di somministrazione.

Una deroga a tale limitazione può considerarsi il servizio di sicurezza privata nell'ambito delle "manifestazioni sportive", limitatamente alle attività di stewarding effettuata da parte di società appaltatrici di tale servizio.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI POSSONO ESSERE SVOLTE DA QUALSIASI SOGGETTO TRA CUI:

- **Studenti**

Sono i giovani tra i 16 e i 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o Istituto scolastico di ogni ordine e grado. I minorenni devono essere autorizzati al lavoro occasionale dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Gli studenti universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno. Tutti gli altri studenti, invece, possono lavorare soltanto il sabato e la domenica di ogni periodo dell'anno e durante i periodi di vacanze (natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio; pasquali, dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; estive, dal 1° giugno al 30 settembre).

- **Pensionati**

Sono i titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.

- **Percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno al reddito**

Non possono svolgere lavoro occasionale presso l'azienda per la quale ricevono le prestazioni integrative.

- **Lavoratori part-time/full time pubblici e privati**

Non possono svolgere lavoro occasionale presso il datore di lavoro titolare del contratto.

- **Lavoratori Autonomi - Disoccupati - Inoccupati**

I Buoni Lavoro, non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari, ma i compensi percepiti dal lavoratore immigrato sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

AMBITI DI ATTIVITA'

Possono essere svolte le più diverse tipologie di prestazione occasionale in tutti gli ambiti di attività come: turismo, commercio, industria, artigianato, servizi alla persona, lavoro domestico, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche.



Per quanto riguarda il settore agricolo:

- **nel caso di aziende con fatturato superiore a 7.000 €**, i prestatori possono essere solamente pensionati e studenti tra i 16 e i 25 anni, per attività agricole di carattere stagionale;
- **nel caso di aziende con fatturato inferiore a 7.000 €**, si può impiegare qualsiasi tipo di prestatore, durante tutto l'arco dell'anno, purché non iscritto, nell'anno precedente, agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

TABELLA DI SINTESI

	COMMITTENTI	ATTIVITÀ	PRESTATORI
In ambito agricolo	Aziende con volume di affari superiore a 7000 € l'anno	Attività agricole di carattere stagionale	Pensionati Studenti tra i 16 e 25 anni regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione, compatibilmente con gli impegni scolastici
	Aziende con volume di affari inferiore a 7000 € l'anno	Qualsiasi attività agricola anche non stagionale	Tutti
In tutti gli altri ambiti di attività	Qualsiasi tipologia di committente	Qualsiasi tipologia di attività	Qualsiasi tipologia di prestatore

I committenti pubblici, compresi gli enti locali, possono utilizzare i buoni lavoro soltanto nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

VALORE E LIMITI ECONOMICI DEI BUONI LAVORO

Il buono lavoro ha un valore nominale di 10 €, che **comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa.**

Il valore netto per il lavoratore è di 7,50 €.

La contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps è il 13% del voucher (1.30 €), l'assicurazione all'Inail il 7% (0.70 €) e la quota destinata al concessionario della gestione del servizio è il 5% del valore nominale (0.50 €). L'importo della retribuzione netta può essere soggetta a variazioni a causa degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS (in seguito a decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I buoni sono orari, numerati progressivamente e datati.

Nella modalità cartacea sono disponibili in tagli singoli o multipli.

Il buono multiplo ha un valore complessivo di 20 € o di 50 €.

I lavoratori che intendono svolgere attività di lavoro occasionale non possono superare:

- 5.000 € netti nel corso dell'anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti (6.666 € lordi)
- 2.000 € netti nel corso dell'anno solare, per prestazioni svolte in favore di imprenditori commerciali o professionisti (2.666 € lordi). Nel caso di committenti pubblici e del settore agricolo il limite economico, per singolo rapporto, è di 5.000 € netti nel corso dell'anno solare (6.666 € lordi)
- 3.000 € netti nel corso dell'anno solare, per prestazioni svolte da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (4.000 € lordi)



CARATTERISTICHE DEI BUONI LAVORO

Il buono lavoro viene gestito secondo diverse modalità di acquisto da parte dei committenti e di riscossione da parte dei prestatori. Queste variano a seconda che si scelga:

- buono cartaceo;
- buono telematico;
- buono emesso dai tabaccai autorizzati;
- buono emesso dagli sportelli bancari autorizzati;
- buono emesso dagli uffici postali.

Presso i **tabaccai** è possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 € di Buoni Lavoro (disponibili anche in buoni multipli da 500 €).

Presso le **banche** e le **poste** è possibile spendere fino a 5.000 €.

Per l'acquisto dei voucher presso le tabaccherie e le banche (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore autorizzato, mentre presso le poste la commissione è di 2,50 € + iva.

TIPOLOGIE BUONO LAVORO


Il Buono lavoro da €10 consegnato dagli uffici INPS:



Il Buono lavoro consegnato dalle Poste Italiane:



Il Buono lavoro telematico non ha struttura grafica, perchè consiste in un accredito sulla Inps Card inviata al lavoratore:



Buono lavoro emesso nelle tabaccherie

PROCEDURE

PROCEDURA DEI BUONI CARTACEI INPS E POSTE

cosa fa il DATORE DI LAVORO ?

1. effettua il versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a: "Inps DG LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO".
2. ritira il buono presso le sedi Inps o le Poste
3. comunica all'Inail l'inizio attività
4. al termine della prestazione, intesta il buono, lo firma e lo consegna al prestatore

cosa fa il LAVORATORE

1. effettua la prestazione
2. riceve il buono lavoro dal datore di lavoro e lo firma
3. riscuote il buono presso un Ufficio Postale esibendo un documento (se minorenne, anche l'autorizzazione del genitore)

cosa fa l'INPS

1. effettua l'accredito sulla posizione individuale contributiva
2. procede nel versamento all'Inail

PROCEDURA DEI BUONI TELEMATICI

cosa fa il DATORE DI LAVORO ?

1. si registra sul sistema di gestione presso l'Inps (sedi territoriali, internet o call center al n.803164).
2. effettua il pagamento dell'importo a copertura della prestazione di lavoro (bollettino postale, pagamento on line, F24)
3. comunica all'Inail l'inizio attività
4. procede nella consuntivazione del rapporto di lavoro presso l'Inps (sedi territoriali, internet o contact center al n. 803164)

cosa fa il LAVORATORE

1. si registra sul sistema di gestione presso l'Inps (sedi territoriali, internet o contact center al n. 803164) se minorenne, la registrazione deve essere effettuata presso la sede INPS
2. effettua la prestazione
3. percepisce il compenso tramite Inps Card o bonifico domiciliato

cosa fa l'INPS

1. effettua l'accredito sulla posizione individuale contributiva
2. procede nel versamento all'Inail
3. dispone dei pagamenti a Poste italiane

PROCEDURA DEI BUONI EMESSI DAL TABACCAIO \ BANCA

cosa fa il DATORE DI LAVORO ?

1. acquista il buono in tabaccheria o in banca presentando la propria tessera sanitaria
2. riceve il buono abbinato al proprio CF tramite apposito codice di controllo
3. comunica all'Inps l'inizio attività
4. al termine della prestazione, consegna il buono al prestatore

cosa fa il LAVORATORE

1. effettua la prestazione
2. riceve il buono lavoro dal datore di lavoro e lo firma
3. riscuote il buono presso una tabaccheria o presso uno sportello del circuito bancario abilitato presentando la propria tessera sanitaria

cosa fa l'INPS

1. effettua l'accredito sulla posizione individuale contributiva
2. procede nel versamento all'Inail

Il committente deve sempre dare comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività lavorativa all'Inail/Inps, attraverso uno dei seguenti canali:

- contact center INPS/INAIL: 803164 da telefono fisso, 06 164164 da telefonia mobile;
- il sito www.inps.it sezione "Lavoro Occasionale";
- sede territoriale INPS.

La comunicazione deve contenere:

- i dati anagrafici del committente e i codici fiscali propri e di ogni prestatore di lavoro;
- il luogo in cui si svolgerà la prestazione;
- le date di inizio e fine attività lavorativa (qualora queste subiscano delle variazioni, sarà necessaria una nuova comunicazione);
- la tipologia di attività.

La mancata comunicazione all'Inps/Inail prevede l'erogazione della "maxi sanzione" prevista nei casi di impiego di lavoratori in nero. I buoni possono essere ritirati anche dalle Associazioni di categoria, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro.

MODALITA' VARIE

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI BUONI LAVORO

Perché i buoni cartacei siano validi per la riscossione, è necessario che vengano correttamente intestati. I Buoni Lavoro prevedono l'indicazione di:

- periodo della prestazione
- codice fiscale (sia del committente che del prestatore)
- numerazione progressiva, datazione giornaliera

I voucher acquistati presso il circuito dei tabaccai abilitati o presso il circuito bancario si riscuotono dopo 24 ore dalla fine della prestazione di lavoro ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione. Presso gli uffici postali si possono riscuotere dal secondo giorno ed entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

L'importo massimo previsto per ciascuna operazione di riscossione è pari a 500 €.

I Buoni lavoro emessi da uno dei circuiti autorizzati (banche, poste, tabaccai) sono pagabili esclusivamente dallo stesso circuito.

MODALITA' DI RIMBORSO DEI BUONI LAVORO

I buoni cartacei acquistati dal committente e non utilizzati sono rimborsabili, sottraendo la quota di gestione di 0,50 € ogni 10 € del valore del voucher. Le sedi Inps emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico e rilasceranno una ricevuta, per quei buoni (cartacei e telematici) distribuiti dalle sedi INPS e per quelli rilasciati dagli uffici postali.

I Buoni lavoro emessi dalle banche sono rimborsabili dallo stesso circuito bancario.

I Buoni lavoro emessi dalle tabaccherie sono rimborsabili presso i tabaccai autorizzati.

FURTO O SMARRIMENTO DEI BUONI LAVORO

E' indispensabile effettuare subito la denuncia alle autorità competenti. Recandosi poi in una sede Inps con la denuncia, il datore di lavoro e il lavoratore potranno segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere le indicazioni necessarie. Gli operatori del Contact Center o delle Sedi Inps assicurano sempre la necessaria assistenza.



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

fse per il tuo futuro
Programmi operativi nazionali
per la formazione e l'occupazione

Prodotto a cura di Italia Lavoro in collaborazione con Inps nell'ambito del progetto "Diffusione del Buono Lavoro per il lavoro occasionale accessorio".

Il vademecum è realizzato dal progetto "Supporti tecnico informativi al PON" e promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 "Azioni di sistema" e "Governance e azioni di sistema".

Per informazioni:

www.cliclavoro.gov.it
www.inps.it
www.lavoro.gov.it
www.italialavoro.it
www.tabaccai.it
www.icbpi.it
www.poste.it

Gli aggiornamenti del Vademecum in tempo reale sono disponibili su
www.cliclavoro.gov.it nella sezione dedicata ai Buoni Lavoro.

